

# **La consulenza tecnica nel processo penale**

Perugia, 13 febbraio 2016

Prof. Rossella Fonti

# Premessa

- La fisionomia e la disciplina della consulenza tecnica nel processo penale sono strettamente condizionate dalla ideologia e dai connotati propri del modello processuale adottato dal legislatore.

# La consulenza tecnica nel codice del 1930

- Solo la parte privata poteva nominare il ct
- Il pm si avvaleva del perito nominato dal giudice istruttore
- Non esisteva la consulenza extraperitale
- Ruolo limitato del ct e sostanziale diffidenza verso il suo operato
- Primato del responso del perito

# Principali caratteristiche del modello processuale del 1988

- Il pm assume il ruolo di parte.
- E' sottratto al giudice il potere di compiere indagini e si attribuisce alle parti il monopolio dell'attività investigative.
- L'attività di iniziativa probatoria spetta, di regola, alle parti.
- Il dibattimento e' la sede di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti (contraddittorio per la prova).
- Si riconosce il diritto di difendersi provando.

# Le ripercussioni in tema di consulenza tecnica

- Anche il pm puo' nominare un proprio ct
- Si introduce la consulenza extraperitale.
- Il ricorso alla ct e' una delle piu' significative espressioni del diritto di difendersi provando.
- Tendenziale riduzione del ricorso alla perizia richiesta dalle parti.
- L'apporto dei ct puo' esplicarsi nell'arco di tutto il procedimento penale attraverso una pluralita' di forme e funzioni.

# CT endoperitale

## Art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico)

1. **Disposta la perizia**, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici **in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.**
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un **consulente tecnico a spese dello Stato.**
3. **Non può essere nominato** consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) ,d).

## (Segue): formalita' e limite numerico

- Legittimati alla nomina sono il pm e le parti private (e rispettivi difensori)
- Il ct del pm di regola deve essere scelto tra gli iscritti agli albi dei periti (art. 73 disp. att.); si ammette, quindi, anche scelta diversa e comunque nessuna sanzione consegue all'inosservanza della regola
- Inosservanza del limite numerico: non e' prevista una sanzione, ma si ritiene che il giudice possa estromettere *ex officio* il ct designato per ultimo

# (Segue): incapacità/incompatibilità del ct

**Art. 225, c. 3, richiama l'art. 222, c. 1, lett. a), b), c) d)**

- a) il minorene, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
- b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici ufficio ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- Non e' richiamata la lett. e) [chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso].

Nb. L'inosservanza non e' sanzionata con la nullita'.



# (Segue): Comunicazioni relative alle operazioni peritali

## Art. 229

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale .
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti

**NB. La violazione delle regole poste a presidio del contraddittorio determina la nullità della perizia.**

**Ps. E' doverosa la comunicazione al difensore.**

# (Segue): attività dei consulenti tecnici

Art. 230 c.p.p.

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

# CT extraperitale

## Art. 233 c.p.p. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
- 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
- 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1 (2).
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

# (Segue): il CT del pubblico ministero

- Nominato, di regola, tra persone iscritte negli albi dei periti (art. 73 disp. att.).
- L'obbligo che ha il pm di svolgere "altresi' accertamenti su fatti e circostanze" a favore dell'indagato si intende riferito anche al ct nominato dalla parte pubblica.
- Nella fase delle indagini (359 c.p.p.) il ct del pm non puo' rifiutare la sua opera e puo' essere autorizzato ad assistere a singoli atti di indagine.

# (Segue): CT delle parti private

- Può svolgere investigazioni difensive per ricercare e individuare elementi di prova e può conferire con le persone che possono dare informazioni.
- Può visionare, previa autorizzazione, il materiale che l'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro.
- Di regola, il difensore della parte privata può scegliere se presentare o no al giudice gli elementi di prova raccolti dal ct, salvo che si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili.
- Valgono le situazioni di incompatibilità previste in relazione alla ct endoperitale.

# (Segue): Nomina del Ct a spese dello Stato

## **Art. 102 T.U. Spese di Giustizia**

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

**NB. Sia nei casi di Ct endoperitale che extraperitale**

## (Segue):

- **Art. 106 c. 2. T.U. Spese di Giustizia:** Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
- **Art. 83 T.U. Spese di giustizia:** Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte


# (Segue): limiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato

- Il limite di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è indicato nell'art. **76 c. 1 T.U. spese giustizia**, ai sensi del quale è necessario che l'istante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a euro 11.528,41.
- Esclusivamente per l'ammissione al patrocinio nei procedimenti penali opera l'elevazione dei limiti di reddito: ai sensi dell'art. **92 T.U. spese giustizia**, ove l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare è quello dell'intero nucleo di convivenza dell'interessato, ma limiti di reddito prima richiamati sono augmentati di 1.032,91 euro per ciascuno dei familiari conviventi.



# Struttura del processo penale (ordinario)

Giudizio di primo grado



Giudizio di secondo grado  
(appello)

Giudizio di legittimita'  
(cassazione)

Esecuzione penale

# Il ruolo dei consulenti nella fase delle indagini preliminari

- Accertamenti tecnici ripetibili del pm (art. 359 c.p.p.)
- Accertamenti tecnici non ripetibili del pm (art. 360 c.p.p.)
- Accertamenti tecnici non ripetibili del difensore (art. 391 decies c.p.p.)
- Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, disposti dal pm, (art. 359 bis c.p.p.)

# Accertamenti tecnici ripetibili

## Art. 359

### Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

**Nb. I risultati di tali consulenze sono inseriti nel fascicolo degli atti di indagine e successivamente nel fascicolo del pm**

# Accertamenti tecnici non ripetibili(art.360 c.p.p.)

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 **riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione**, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I **difensori nonché i consulenti tecnici** eventualmente nominati hanno **diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve**.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli **riserva di promuovere incidente probatorio**, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

**Nb. I risultati di tali accertamenti confluiscono nel fascicolo per il dibattimento**

# (Segue)

La disciplina degli accertamenti tecnici **irripetibili** si applica per espressa previsione normativa:

- nei casi di morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato (art. 116 disp. att.)
- nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile (art. 117 disp. att.).

# Accertamenti tecnici non ripetibili del difensore

## Art. 391 decies

*Omissis*...3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. *Omissis*

**Nb. I risultati di tali accertamenti confluiscono nel fascicolo per il dibattimento**

# Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

## ***Art. 359-bis***

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' articolo 191.

# (Segue)

- 4. **Non possono in alcun caso** essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
- 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
- 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
- 7. **L'atto è nullo** se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.



# Atti a contenuto tecnico della polizia giudiziaria

**Art. 348 c. 4 c.p.p.:** La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

**Art. 354 c. 2 c.p.p.:** Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

**NB. Anche i verbali degli atti non ripetibili di pg confluiscono nel fascicolo per il dibatt.**

# (Segue): differenza tra ausiliario di pg e ct del pm

- L'ausiliario (della pg) svolge l'atto insieme alla Pg e in funzione di aiuto materiale.
- Il CT svolge le attività in proprio dietro mandato del pm al quale dovrà riferire i risultati.
- La pg può compiere solo accertamenti urgenti che non modifichino l'elemento di prova; diversamente deve procedere il pm con accertamento tecnico non ripetibile.